

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 3541/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano** 1
- Regolamento (CEE) n. 3542/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 4
- Regolamento (CEE) n. 3543/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 6
- Regolamento (CEE) n. 3544/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 8
- Regolamento (CEE) n. 3545/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 10
- Regolamento (CEE) n. 3546/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 12
- Regolamento (CEE) n. 3547/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1307/92 e che porta a 431 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito 14
- * Regolamento (CEE) n. 3548/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che fissa, per l'esercizio contabile 1993, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola** 16
- * Regolamento (CEE) n. 3549/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole** 17

* Regolamento (CEE) n. 3550/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità	19
* Regolamento (CEE) n. 3551/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2164/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento	21
* Regolamento (CEE) n. 3552/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1404/92 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 1158/92 del Consiglio nel settore delle carni bovine	31
* Regolamento (CEE) n. 3553/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento	32
* Regolamento (CEE) n. 3554/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2421/92 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1991/1992	36
Regolamento (CEE) n. 3555/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	38
Regolamento (CEE) n. 3556/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92	39
Regolamento (CEE) n. 3557/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	40
Regolamento (CEE) n. 3558/92 della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	41

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

92/563/CEE :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| * Decisione della Commissione, del 19 novembre 1992, concernente la base di dati sulle condizioni comunitarie d'importazione prevista dal progetto Shift | 45 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

92/564/CEE :

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| * Decisione della Commissione, del 26 novembre 1992, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese effettuate dal Lussemburgo per la costituzione dello schedario viticolo comunitario ... | 46 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3541/92 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1992

che vieta di accogliere le richieste irachene in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2340/90⁽¹⁾ e (CEE) n. 3155/90⁽²⁾, la Comunità ha preso misure per impedire gli scambi della Comunità con l'Irak;

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 687 (1991) del 3 aprile 1991, il cui paragrafo 29 riguarda le richieste dell'Irak in ordine a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalle misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 661 (1990) e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano;

considerando che la Comunità e gli Stati membri, riuniti nell'ambito della cooperazione politica, hanno convenuto che l'Irak deve rispettare pienamente le disposizioni del paragrafo 29 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ritengono che per ogni decisione intesa ad attenuare o sopprimere le misure adottate nei confronti dell'Irak, conformemente al paragrafo 21 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sia necessario tener conto in particolare di qualsiasi inosservanza da parte dell'Irak delle disposizioni del paragrafo 29 di detta risoluzione;

considerando che, in seguito all'embargo nei confronti dell'Irak, gli operatori economici della Comunità e dei paesi terzi sono esposti al rischio che vengano avanzate richieste da parte irachena;

considerando che è necessario tutelare in modo permanente gli operatori economici da tali richieste e impedire che l'Irak ottenga indennizzi per gli effetti negativi dell'embargo;

considerando che la Comunità e gli Stati membri, riuniti nell'ambito della cooperazione politica, hanno concordato di ricorrere ad uno strumento comunitario che garantisca

l'applicazione uniforme, in tutta la Comunità, del paragrafo 29 della citata risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

considerando che siffatta applicazione uniforme è indispensabile per realizzare gli scopi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare per evitare distorsioni di concorrenza;

considerando che per l'adozione del presente regolamento il trattato non prevede altri poteri d'azione oltre a quelli di cui all'articolo 235;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

- 1) per « contratto o transazione » si intende qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi che vincolano parti identiche o meno; a tal fine il termine « contratto » include qualsiasi garanzia e controgaranzia finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;
- 2) per « richiesta » si intende qualsiasi richiesta sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o che ad essi si collega, e in particolare:

⁽¹⁾ GU n. L 213 del 9. 8. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1194/91 (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 37).

⁽²⁾ GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1194/91 (GU n. L 115 dell'8. 5. 1991, pag. 37).

⁽³⁾ Parere reso il 19 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).

- a) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o che ad essi si collega;
- b) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
- c) una richiesta di indennizzo relativo ad un contratto o ad una transazione;
- d) una domanda riconvenzionale;
- e) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- 3) per « misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano » si intendono le misure prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o le misure adottate dalle Comunità europee, nonché da Stati, paesi o organizzazioni internazionali in applicazione di, in relazione o conformemente alle decisioni pertinenti di detto Consiglio di sicurezza, oppure qualsiasi azione, comprese le azioni militari, autorizzata da detto Consiglio di sicurezza riguardo all'invasione e all'occupazione del Kuwait da parte dell'Irak;
- 4) per « persona fisica o giuridica in Irak » si intende:
- a) lo Stato iracheno o qualsiasi ente pubblico iracheno;
- b) qualsiasi persona fisica che si trova o che risiede in Irak;
- c) qualsiasi persona giuridica avente sede o il proprio centro decisionale in Irak;
- d) qualsiasi persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da una o più persone tra quelle sopra menzionate.
- b) persone fisiche o giuridiche operanti direttamente o indirettamente per conto o a vantaggio di una o più persone fisiche o giuridiche in Irak;
- c) persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di una cessione di diritti o che presentano una richiesta tramite o sotto la responsabilità di una o più persone fisiche o giuridiche in Irak;
- d) qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 29 della risoluzione 687 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- e) persone fisiche o giuridiche che formulano una richiesta derivante dall'esecuzione di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, o ad essa correlata, a vantaggio di una o più persone fisiche o giuridiche sopramenzionate,

che deriva o che si riferisce ad un contratto o ad una transazione la cui esecuzione è stata colpita, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, dalle misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano.

2. Tale divieto si applica nel territorio della Comunità nonché a qualsiasi cittadino di uno Stato membro e a qualsiasi persona giuridica registrata o costituita in base alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 3

Fatte salve le misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, le disposizioni di cui all'articolo 2 non sono applicabili:

- a) alle richieste relative ai contratti o alle transazioni, ad eccezione delle garanzie e delle controgaranzie finanziarie, per i quali le persone fisiche o giuridiche menzionate in detto articolo dimostrano dinanzi ad una giurisdizione di uno Stato membro che la richiesta è stata accolta dalle parti anteriormente all'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che tali misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;
- b) alle richieste di pagamento in virtù di un contratto di assicurazione riguardante un fatto avvenuto anteriormente all'adozione delle misure di cui all'articolo 2, o in virtù di un contratto di assicurazione in uno Stato membro in cui tale contratto ha carattere obbligatorio;
- c) alle richieste di pagamento di somme di denaro versate su un conto bloccato in base alle misure di cui all'articolo 2, purché tale pagamento non riguardi somme versate a titolo di garanzia dei contratti contemplati in detto articolo;

Fatto salvo l'articolo 2, l'esecuzione di un contratto o di una transazione deve anch'essa essere considerata come colpita dalle misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, allorché l'esistenza o il contenuto della richiesta risulta direttamente o indirettamente da tali misure.

Articolo 2

1. È vietato soddisfare o adottare qualsiasi disposizione volta a soddisfare qualunque richiesta presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche in Irak o operanti tramite una persona fisica o giuridica in Irak;

- d) alle richieste relative a contratti di lavoro soggetti alla legislazione degli Stati membri;
- e) alle richieste relative al pagamento di merci per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi ad una giurisdizione di uno Stato membro che esse sono state esportate prima dell'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che dette misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;
- f) alle richieste relative a somme per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi ad una giurisdizione di uno Stato membro che esse sono dovute in base ad un prestito contratto prima dell'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che dette misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta, purché la richiesta non comprenda un importo, sotto forma di interesse, indennizzo o altro, al fine di compen-

sare il fatto che, come conseguenza di tali misure, l'esecuzione non è avvenuta in conformità dei termini del contratto o della transazione in questione.

Articolo 4

In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dall'articolo 2 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della tale richiesta stessa.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

REGOLAMENTO (CEE) N. 3542/92 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 dicembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	135,30 (2) (3)
0712 90 19	135,30 (2) (3)
1001 10 10	173,51 (1) (3) (10)
1001 10 90	173,51 (1) (3) (10)
1001 90 91	150,46
1001 90 99	150,46 (11)
1002 00 00	157,95 (6)
1003 00 10	126,21
1003 00 90	126,21 (11)
1004 00 10	117,37
1004 00 90	117,37
1005 10 90	135,30 (2) (3)
1005 90 00	135,30 (2) (3)
1007 00 90	139,11 (4)
1008 10 00	52,19 (11)
1008 20 00	112,99 (4)
1008 30 00	41,24 (3)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	41,24
1101 00 00	223,44 (8) (11)
1102 10 00	233,93 (8)
1103 11 10	281,46 (8) (10)
1103 11 90	240,49 (8)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3543/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 dicembre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3544/92 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1992****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3539/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽²⁾
1701 11 10	40,55 ⁽¹⁾
1701 11 90	40,55 ⁽¹⁾
1701 12 10	40,55 ⁽¹⁾
1701 12 90	40,55 ⁽¹⁾
1701 91 00	47,54
1701 99 10	47,54
1701 99 90	47,54 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3545/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3450/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3450/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3450/92 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (*)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (*)
1702 20 10	0,4754	—
1702 20 90	0,4754	—
1702 30 10	—	56,25
1702 40 10	—	56,25
1702 60 10	—	56,25
1702 60 90	0,4754	—
1702 90 30	—	56,25
1702 90 60	0,4754	—
1702 90 71	0,4754	—
1702 90 90	0,4754	—
2106 90 30	—	56,25
2106 90 59	0,4754	—

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3546/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatiz-

zanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽⁹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹¹⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.⁽⁸⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.⁽⁹⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.⁽¹⁰⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ^(?)	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	36,39 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	36,29 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	36,39 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	36,29 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3956
1701 99 10 100	39,56	
1701 99 10 910	40,59	
1701 99 10 950	40,59	
1701 99 90 100		0,3956

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3547/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1307/92 e che porta a 431 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/91 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1307/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2620/92 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 300 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito; che, con una comunicazione in data 3 dicembre 1992, il Regno Unito ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 131 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 431 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune

modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1307/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1307/92 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 431 000 t di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 431 000 t di orzo figurano nell'allegato I. »

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1307/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 18. 10. 1991, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 42.

⁽⁶⁾ GU n. L 264 del 10. 9. 1992, pag. 11.

*ALLEGATO**« ALLEGATO I*

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
North	283 580
Midlands/East	108 174
South	38 735 •

REGOLAMENTO (CEE) N. 3548/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che fissa, per l'esercizio contabile 1993, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, contenente norme d'applicazione per la tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole⁽³⁾, fissa l'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata;considerando che, con regolamento (CEE) n. 109/92 della Commissione⁽⁴⁾, la retribuzione forfettaria per l'esercizio contabile 1993 è stata fissata a 110 ecu per scheda aziendale;

considerando che le restrizioni imposte dalle autorità finanziarie non permettono di aumentare la retribuzione per l'esercizio contabile 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La retribuzione forfettaria che la Commissione versa ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata è fissata, per l'esercizio contabile 1993, a 110 ecu.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per l'esercizio contabile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 12 del 18. 1. 1992, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3549/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3665/90⁽⁴⁾, fissa il numero di aziende contabili per circoscrizione; che in seguito all'unificazione della Germania occorre fissare il numero di aziende contabili per le circoscrizioni dell'ex Repubblica democratica tedesca; che è quindi opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte relativa alla Germania della tabella riportata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è sostituita dalla tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dall'esercizio contabile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 19. 12. 1990, pag. 15.

ALLEGATO

Numero di aziende contabili per circoscrizione

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1993 e successivi)
	• GERMANIA	
010	Schleswig-Holstein	500
020	Hamburg	40
030	Niedersachsen	800
040	Bremen	—
050	Nordrhein-Westfalen	660
060	Hessen	370
070	Rheinland-Pfalz	480
080	Baden-Württemberg	620
090	Bayern	960
100	Saarland	70
110	Berlin	—
112	Brandenburg	180
113	Mecklenburg-Vorpommern	130
114	Sachsen	220
115	Sachsen-Anhalt	140
116	Thüringen	130
	Totale Germania	5 300 •

REGOLAMENTO (CEE) N. 3550/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che gli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione ⁽²⁾ stabiliscono i tassi forfettari in base ai quali sono rimborsate le spese di trasporto dei prodotti da distribuire agli indigenti della Comunità; che è necessario stabilire tassi diversi per il trasporto su mezzi refrigerati e non refrigerati; che è pertanto opportuno modificarne l'allegato II; che è necessario che tale misura acquisti efficacia a partire dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3149/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3149/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 50.

*ALLEGATO**ALLEGATO II***SPESE DI TRASPORTO**

Carni bovine, burro e altri prodotti su mezzo di trasporto frigorifero

— per i primi duecento chilometri: 20,00 ECU/t

— per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,05 ECU/t

Cereali e riso

— per i primi duecento chilometri: 5,50 ECU/t

— per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,02 ECU/t

Olio d'oliva

— per i primi duecento chilometri: 20,00 ECU/t

— per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,04 ECU/t

Latte in polvere

— per i primi duecento chilometri: 10,00 ECU/t

— per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,04 ECU/t

Altri prodotti

— per i primi duecento chilometri: 6,00 ECU/t

— per ogni chilometro supplementare oltre i duecento: 0,03 ECU/t

REGOLAMENTO (CEE) N. 3551/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2164/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione (²), modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 (³), ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;considerando che i regolamenti (CEE) n. 3290/92 (⁴) e (CEE) n. 3408/92 (⁵), che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, hanno modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favoredi taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2164/92 della Commissione (⁶);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2164/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 33.⁽⁶⁾ GU n. L 217 del 30. 7. 1992, pag. 17.

ALLEGATO
* ALLEGATO II

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(1)	6,36
0401 10 90	— — altri	0401 10 90 000	(1)	6,36
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	— — inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(1)	6,36
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all' 1,5 %	0401 20 11 500	(1)	9,61
0401 20 19	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(1)	6,36
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(1)	9,61
	— — superiore al 3 %:			
0401 20 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(1)	12,65
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(1)	14,67
0401 20 99	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(1)	12,65
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(1)	14,67
0401 30	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	— — inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(1)	18,72
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(1)	28,65
	— superiore al 17 %	0401 30 11 700	(1)	42,84
0401 30 19	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(1)	18,72
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(1)	28,65
	— superiore al 17 %	0401 30 19 700	(1)	42,84
	— — superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(1)	50,94
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(1)	79,31
	— superiore al 39 %	0401 30 31 700	(1)	87,41

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30 39	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(1)	50,94
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(1)	79,31
	— superiore al 39 %	0401 30 39 700	(1)	87,41
	— — superiore al 45 % :			
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(1)	99,57
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(1)	146,17
	— superiore all'80 %	0401 30 91 700	(1)	170,49
0401 30 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(1)	99,57
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(1)	146,17
	— superiore all'80 %	0401 30 99 700	(1)	170,49
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :			
0402 10	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % :			
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2) :			
0402 10 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	contenuto 0402 10 11 000	(2)	65,00
0402 10 19	— — — altri :	0402 10 19 000	(2)	65,00
	— — altri (3) :			
0402 10 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 000	(3)	0,6500
0402 10 99	— — — altri	0402 10 99 000	(3)	0,6500
	— in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % :			
0402 21	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2) :			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % :			
0402 21 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 200	(2)	65,00
	— superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 300	(2)	99,72
	— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 500	(2)	106,00
	— superiore al 25 %	0402 21 11 900	(2)	115,00
	— — — — altri :			
0402 21 17	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 % :	0402 21 17 000	(2)	65,00
0402 21 19	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 % :			
	— inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 300	(2)	99,72
	— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 500	(2)	106,00
	— superiore al 25 %	0402 21 19 900	(2)	115,00
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % :			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 21 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 28 % — superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % — superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % — superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % — superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % — superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % — superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % — superiore al 79 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 91 100 0402 21 91 200 0402 21 91 300 0402 21 91 400 0402 21 91 500 0402 21 91 600 0402 21 91 700 0402 21 91 900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 115,96 116,87 118,53 128,15 131,43 143,96 151,51 159,88
0402 21 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altri : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 28 % — superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % — superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % — superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % — superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % — superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % — superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % — superiore al 79 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 99 100 0402 21 99 200 0402 21 99 300 0402 21 99 400 0402 21 99 500 0402 21 99 600 0402 21 99 700 0402 21 99 900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 115,96 116,87 118,53 128,15 131,43 143,96 151,51 159,88
ex 0402 29	<ul style="list-style-type: none"> — — altri (²) : — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 % : — — — — altri : 			
0402 29 15	<ul style="list-style-type: none"> — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale all'11 % — superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % — superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % — superiore al 25 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 29 15 200 0402 29 15 300 0402 29 15 500 0402 29 15 900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,6500 0,9972 1,0600 1,1500
0402 29 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — altri : — aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale all'11 % — superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % — superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % — superiore al 25 % — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 % : 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 29 19 200 0402 29 19 300 0402 29 19 500 0402 29 19 900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,6500 0,9972 1,0600 1,1500

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 29 91	<ul style="list-style-type: none"> - - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg : - aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> - inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 % 	0402 29 91 100	(³)	1,1596
		0402 29 91 500	(³)	1,2815
0402 29 99	<ul style="list-style-type: none"> - - - - altri : - aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> - inferiore o uguale al 41 % - superiore al 41 % 	0402 29 99 100	(³)	1,1596
		0402 29 99 500	(³)	1,2815
0402 91	- - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (²) :			
0402 91 11	- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	<ul style="list-style-type: none"> - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa : <ul style="list-style-type: none"> - inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> - inferiore o uguale al 3 % - superiore al 3 % - uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> - inferiore o uguale al 3 % - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 % - superiore al 7,4 % 	0402 91 11 110	(²)	6,36
		0402 91 11 120	(²)	12,65
		0402 91 11 310	(²)	19,53
		0402 91 11 350	(²)	24,42
		0402 91 11 370	(²)	30,28
0402 91 19	<ul style="list-style-type: none"> - - - - altri : - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa : <ul style="list-style-type: none"> - inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> - inferiore o uguale al 3 % - superiore al 3 % - uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse : <ul style="list-style-type: none"> - inferiore o uguale al 3 % - superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 % - superiore al 7,4 % - - - - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 % : 	0402 91 19 110	(²)	6,36
		0402 91 19 120	(²)	12,65
		0402 91 19 310	(²)	19,53
		0402 91 19 350	(²)	24,42
		0402 91 19 370	(²)	30,28
0402 91 31	<ul style="list-style-type: none"> - - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg : - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa : <ul style="list-style-type: none"> - inferiore al 15 % in peso - uguale o superiore al 15 % in peso 	0402 91 31 100	(²)	24,60
		0402 91 31 300	(²)	35,78
0402 91 39	<ul style="list-style-type: none"> - - - - altri : - aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa : <ul style="list-style-type: none"> - inferiore al 15 % in peso - uguale o superiore al 15 % in peso - - - - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 % : 	0402 91 39 100	(²)	24,60
		0402 91 39 300	(²)	35,78
0402 91 51	- - - - in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 51 000	(²)	28,65
0402 91 59	<ul style="list-style-type: none"> - - - - altri - - - - aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % : 	0402 91 59 000	(²)	28,65

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 91 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 91 000	(²)	99,57
0402 91 99	— — — — altri	0402 91 99 000	(²)	99,57
0402 99	— — — — altri :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 % :			
0402 99 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse (³) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 110	(³)	0,0636
	— superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 130	(³)	0,1265
	— superiore al 6,9 %	0402 99 11 150	(³)	0,1967
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (⁴) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 310	(⁴)	22,53
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 330	(⁴)	27,52
	— superiore al 6,9 %	0402 99 11 350	(⁴)	37,32
0402 99 19	— — — — altri :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (³) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 110	(³)	0,0636
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 130	(³)	0,1265
	— superiore al 6,9 %	0402 99 19 150	(³)	0,1967
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (⁴) :			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 310	(⁴)	22,53
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 330	(⁴)	27,52
	— superiore al 6,9 %	0402 99 19 350	(⁴)	37,32
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0402 99 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 % :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (³)	0402 99 31 110	(³)	0,2663
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (⁴)	0402 99 31 150	(⁴)	38,94
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (³)	0402 99 31 300	(³)	0,5094
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (³)	0402 99 31 500	(³)	0,8741
0402 99 39	— — — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 % :			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (³)	0402 99 39 110	(³)	0,2663
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (⁴)	0402 99 39 150	(⁴)	38,94
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (³)	0402 99 39 300	(³)	0,5094
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (³)	0402 99 39 500	(³)	0,8741
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 % :			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0402 99 91	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ⁽²⁾	0402 99 91 000	(2)	0,9957
0402 99 99	— — — — altri ⁽²⁾	0402 99 99 000	(2)	0,9957
0405 00	Burro ed altre materie grasse del latte :			
0405 00 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 % :			
	— inferiore al 62 %	0405 00 10 100		—
	— uguale o superiore al 62 % e inferiore al 78 %	0405 00 10 200		129,29
	— uguale o superiore al 78 % e inferiore all'80 %	0405 00 10 300		162,66
	— uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	0405 00 10 500		166,83
	— uguale o superiore all'82 %	0405 00 10 700		171,00
0405 00 90	— altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 99,5 %	0405 00 90 100		171,00
	— superiore al 99,5 %	0405 00 90 900		220,00
0406	— Formaggi :			
0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere ⁽²⁾ :			
0406 30 10	— — — — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca :			
	— — — — ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental e Gruyère aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
	— — — — — inferiore o uguale al 48 % :			
	— aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 27 %	0406 30 10 100		—
	— uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 10 150		22,83
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 200		48,68
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 10 250		48,68
	— uguale o superiore a 20 %	0406 30 10 300		71,42
	— uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 10 350		48,68
	— uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 10 400		71,42
	— uguale o superiore a 40 %	0406 30 10 450		103,95
	— — — — — superiore al 48 % :			
	— aventi tenore, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 33 %	0406 30 10 500		—
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 10 550		48,68
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 10 600		71,42

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 30 10 (segue)	— uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 10 650		103,95
	— uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 55 %	0406 30 10 700		103,95
	— uguale o superiore a 55 %	0406 30 10 750		126,87
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 10 800		126,87
	— — — — altri :	0406 30 10 900		—
	— — — — altri :			
	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca :			
0406 30 31	— — — — inferiore o uguale al 48 %			
	— aventi tenore, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 27 %	0406 30 31 100		—
	— uguale o superiore a 27 % e inferiore a 33 %	0406 30 31 300	(?)	22,83
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 31 500	(?)	48,68
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 31 710	(?)	48,68
	— uguale o superiore a 20 %	0406 30 31 730	(?)	71,42
	— uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 20 %	0406 30 31 910	(?)	48,68
	— uguale o superiore a 20 % e inferiore a 40 %	0406 30 31 930	(?)	71,42
	— uguale o superiore a 40 %	0406 30 31 950	(?)	103,95
0406 30 39	— — — — superiore al 48 % :			
	— aventi tenore, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore a 33 %	0406 30 39 100		—
	— uguale o superiore a 33 % e inferiore a 38 %	0406 30 39 300	(?)	48,68
	— uguale o superiore a 38 % e inferiore a 43 %	0406 30 39 500	(?)	71,42
	— uguale o superiore a 43 % e inferiore a 46 %	0406 30 39 700	(?)	103,95
	— uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, di sostanza secca :			
	— inferiore a 55 %	0406 30 39 930	(?)	103,95
	— uguale o superiore a 55 %	0406 30 39 950	(?)	126,87
0406 30 90	— — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 90 000	(?)	135,35
0406 90 23	— — — — Edam (Geheimratskäse) :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 23 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 23 900	(?)	135,35
0406 90 25	— — — — Tilsit :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 25 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 25 900	(?)	114,71
0406 90 27	— — — — Butterkäse :			
	— avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :			
	— inferiore al 39 %	0406 90 27 100		—
	— uguale o superiore al 39 %	0406 90 27 900	(?)	110,79

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 77	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 39 % e inferiore a 55 % - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 55 %	0406 90 77 100 0406 90 77 300 0406 90 77 500	(?) (?) (?)	135,35 135,35 114,71
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 %	0406 90 79 100 0406 90 79 900	 (?)	— 130,00
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 %	0406 90 81 100 0406 90 81 900	 (?)	— 130,00
0406 90 89	----- altri : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % : - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca : - inferiore al 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso - uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso - uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 62 % - aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 % : - formaggi fabbricati con siero di latte - altri formaggi aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa : - superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 % : - Idiasabal, Manchego, Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra - altri - superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 % : - Maasdam - Manouri, aventi tenore di materie grasse, uguale o superiore al 30 % - altri - superiore al 62 %	0406 90 89 100 0406 90 89 200 0406 90 89 300 0406 90 89 910 0406 90 89 951 0406 90 89 959 0406 90 89 971 0406 90 89 972 0406 90 89 979 0406 90 89 990	(?) (?) (?) (?) (?) (?) (?) (?) (?) (?) (?)	89,49 98,13 110,79 — 151,00 130,00 135,35 47,97 135,35 —

- (¹) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.
- (²) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.
Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:
— il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (³) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.
L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:
a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.
Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto;
b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione (GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10).
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:
— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁴) L'ammontare dell'aiuto per 100 kg del prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:
a) importo per 100 kg indicati.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per 100 kg indicato è:
— moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto, e poi
— diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve precisare:
— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁵) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.
- (⁶) Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati, la percentuale corrispondente di caseina e/o di caseinati aggiunti non va presa in considerazione per calcolare l'ammontare dell'aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e, in caso affermativo, il tenore reale in peso di caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3552/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1404/92 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 1158/92 del Consiglio nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1158/92 del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativo all'apertura a titolo autonomo, per il 1992, di un contingente tariffario eccezionale di importazioni di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il Brasile ha sostituito l'autorità competente per il rilascio dei certificati di autenticità con efficacia a partire dal 1° novembre 1992; che occorre quindi modificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 1404/92 della Commissione ⁽²⁾ per quanto riguarda l'organismo brasiliano competente per il rilascio dei certificati di autenticità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1404/92, l'organismo «Secretaria de Inspeção do Produto Animal (SIPA)» è sostituito da «Departamento Nacional de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA)».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 122 del 7. 5. 1992, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 50.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3553/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92⁽³⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3286/92⁽⁵⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari; che a decorrere dal 1° luglio 1992 è opportuno completare l'elenco dei formaggi contemplati nel bilancio inserendovi, fra i prodotti di cui al codice NC 0406, il codice NC 0406 90 89 e i relativi aiuti, per permettere l'approvvigionamento del mercato locale in cui questi tipi di formaggio sono tradizionalmente consumati;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3290/92⁽⁶⁾ e (CEE) n. 3408/92⁽⁷⁾ della Commissione, che fissano le

restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, hanno modificato le restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per tener conto di tali modifiche, è necessario adeguare l'importo degli aiuti a favore di taluni prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Gli aiuti relativi ai prodotti di cui al codice NC 0406 90 89 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 33.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(1)	6,36
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 000	(1)	6,36
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(1)	6,36
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all' 1,5 %	0401 20 11 500	(1)	9,61
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(1)	6,36
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(1)	9,61
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(1)	12,65
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(1)	14,67
0401 20 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(1)	12,65
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(1)	14,67
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(1)	18,72
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(1)	28,65
	– superiore al 17 %	0401 30 11 700	(1)	42,84
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(1)	18,72
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(1)	28,65
	– superiore al 17 %	0401 30 19 700	(1)	42,84
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(1)	50,94
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(1)	79,31
	– superiore al 39 %	0401 30 31 700	(1)	87,41

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30 39	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(¹)	50,94
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(¹)	79,31
	— superiore al 39 %	0401 30 39 700	(¹)	87,41
	— — superiore al 45 % :			
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(¹)	99,57
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(¹)	146,17
	— superiore all'80 %	0401 30 91 700	(¹)	170,49
0401 30 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(¹)	99,57
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(¹)	146,17
	— superiore all'80 %	0401 30 99 700	(¹)	170,49
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 000 0402 10 19 000	}	(2) 65
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 900		
ex 0405	Burro avente tenore, in peso, di grassi pari o superiore a 82 %			171,00
ex 0406	Formaggi :			
0406 90 23	Edam			135,35
0406 90 25	Tilsit			135,35
0406 90 77	Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø			110,79
0406 90 79	Esrarn, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio			114,71
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey			130,00
0406 90 89	— — — — — altri :			
	— aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 39 % :			
	— aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca :			
	— inferiore al 5 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	0406 90 89 100	(3)	89,49
	— uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 % ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 32 % in peso	0406 90 89 200	(3)	98,13
	— uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 % ed aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale al 62 %	0406 90 89 300	(3)	110,79
	— aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 39 % :			
	— formaggi fabbricati con siero di latte	0406 90 89 910		—
	— altri formaggi aventi tenore, in peso, d'acqua nella sostanza non grassa :			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0406 90 89 (segue)	— superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 % :			
	— Idiasabal, Manchego, Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra	0406 90 89 951	(¹)	151,00
	— altri	0406 90 89 959	(¹)	130,00
	— superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 % :			
	— Maasdam	0406 90 89 971	(¹)	135,35
	— Manouri, aventi tenore di materie grasse, uguale o superiore al 30 %	0406 90 89 972	(¹)	47,97
	— altri	0406 90 89 979	(¹)	135,35
	— superiore al 62 %	0406 90 89 990		—

(¹) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(²) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare :

- il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
- il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(³) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido. »

REGOLAMENTO (CEE) N. 3554/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2421/92 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,considerando che il regolamento (CEE) n. 2421/92 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato le rese di olive e di olio per le zone omogenee di produzione; che negli allegati I e II del suddetto regolamento, parte C (Grecia), sono stati constatati alcuni errori; che è quindi opportuno correggere gli errori e le omissioni, tenuto conto del fatto che gli interessati non hanno ancora percepito l'aiuto alla produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2421/92 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

1) Nell'allegato I, parte C, i dati relativi alle province Arkadiás, zone 7, 8 e 9, Messinias, zona 11, Samou, zona 1 e Chanion, zone 7-17, sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato del presente regolamento.

2) Nell'allegato II, parte C:

a) nella provincia di Herakleion:

— nella zona 2 i comuni di Alagniou e di Astrit-siou sono soppressi e vengono inseriti nella zona 3 della stessa provincia;

— nella zona 2 il comune di Goudetsi è soppresso e viene inserito nella zona 1 della stessa provincia;

b) nella provincia di Magnissias:

— nella zona 2 sono aggiunti i comuni di Milies, Allis Merias e Volos;

— nella zona 3 è soppresso il comune Dimitopos ed è aggiunto il comune Anthotopos.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 27 agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 24. 8. 1992, pag. 1.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO

Provincia Provins Provinz Επαρχία Province Provincia Provincie Província	Zona Zone Zone Ζώνη Zone Zone Zona Zone Zona	kg aceitunas/árbol kg oliven/træ kg Oliven/Baum Χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου/δένδρο Olives kg/tree kg olives/arbre kg olive/albero kg oljven/boom kg azeitonas/árvore	kg aceite/100 kg aceitunas kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven Χιλιόγραμμα ελαιολάδου/ 100 χιλιόγραμμα ελαιοκάρπου Oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive kg olie/100 kg oljven kg azeite/100 kg azeitonas
Αρκαδίας	7	6	22
	8	3	25
	9	1	25
Μεσσηνίας	11	17	17
Σάμου	1	11	24
Χανίων	7	24	24
	8	20	26
	9	8	24
	10	22	21
	11	20	20
	12	25	22
	13	19	22
	14	24	26
	15	21	20
16	24	22	
17	20	27	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3555/92 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1992
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1887/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3382/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1887/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE)

n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 1,10 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, i prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio⁽⁷⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 189 del 9. 7. 1992, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3556/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 920/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 920/92 della Commissione, del 10 aprile 1992, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1684/92⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 920/92 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n.

3534/92⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica a taluni casi, autorizzati a determinate condizioni degli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 920/92 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,169 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 98 dell'11. 4. 1992, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3557/92 DELLA COMMISSIONE**del 9 dicembre 1992****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2539/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/92 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2539/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 73,882 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 254 dell'1. 9. 1992, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3558/92 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1992

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3432/92 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3507/92⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'8 dicembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3432/92 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1992.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 347 del 28. 11. 1992, pag. 47.⁽⁸⁾ GU n. L 354 del 4. 12. 1992, pag. 26.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (%)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (%)
0714 10 10 ⁽¹⁾	122,38	129,03
0714 10 91	126,01 ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	126,01
0714 10 99	124,20	129,03
0714 90 11	126,01 ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	126,01
0714 90 19	124,20 ⁽³⁾	129,03
1102 90 10	226,82	232,86
1103 19 30	226,82	232,86
1103 21 00	271,15	277,19
1103 29 20	226,82	232,86
1104 11 10	128,53	131,55
1104 11 90	252,02	258,06
1104 19 10	271,15	277,19
1104 21 10	201,62	204,64
1104 21 30	201,62	204,64
1104 21 50	315,03	321,07
1104 21 90	128,53	131,55
1104 29 11	200,35	203,37
1104 29 31	241,02	244,04
1104 29 91	153,65	156,67
1104 30 10	112,98	119,02
1106 20 10	122,38 ⁽³⁾	129,03
1107 10 11	268,14	279,02
1107 10 19	200,35	211,23
1107 10 91	224,30	235,18 ⁽²⁾
1107 10 99	167,59	178,47 ⁽¹¹⁾
1107 20 00	195,32	206,20 ⁽²⁾
1108 11 00	331,41	351,96
1109 00 00	602,56	783,90
2302 10 10	57,10	63,10
2302 10 90	122,37	128,37
2302 20 10	57,10	63,10
2302 20 90	122,37	128,37
2302 30 10	57,10 ⁽¹⁰⁾	63,10
2302 30 90	122,37 ⁽¹⁰⁾	128,37
2302 40 10	57,10	63,10
2302 40 90	122,37	128,37

⁽¹⁾ 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

⁽²⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

-
- (7) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
 - (8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
 - (9) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
 - (10) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.
 - (11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Repubblica federativa ceca e slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1992

concernente la base di dati sulle condizioni comunitarie d'importazione prevista dal progetto Shift

(92/563/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che per assicurare l'istituzione e l'utilizzazione efficace della base di dati di cui all'articolo 4 e all'allegato II, paragrafo 1 della decisione 92/438/CEE del Consiglio, è opportuno definire le caratteristiche e il contenuto della medesima, nonché le modalità secondo cui essa sarà istituita ed utilizzata;

considerando che il compito di mettere a punto il sistema di utilizzazione della base di dati comunitaria spetta alla Commissione; che tale compito deve essere assolto tenendo conto dei sistemi d'utilizzazione adottati dagli Stati membri;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente decisione s'intende per base di dati comunitaria la base di dati relativa alle condizioni

d'importazione nella Comunità degli animali vivi e dei prodotti animali provenienti da paesi terzi.

2. La base di dati comunitaria dev'essere relazionale. L'utente deve poter accedere in modo rapido ed agevole alle informazioni necessarie per le operazioni di controllo.

Articolo 2

La base di dati comunitaria contiene le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della decisione 92/438/CEE. Essa comprende inoltre le condizioni particolari d'importazione vigenti specificamente per uno Stato membro o una parte di Stato membro e per determinati stabilimenti.

Articolo 3

1. La Commissione ha il compito di mettere a punto il sistema di utilizzazione della base di dati comunitaria.

2. La messa a punto di cui al paragrafo 1 comprende:
— la definizione della struttura della base di dati comunitaria;
— la definizione e la realizzazione delle funzioni tecniche d'applicazione necessarie alla sua utilizzazione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1992

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese effettuate dal Lussemburgo per la costituzione dello schedario viticolo comunitario

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(92/564/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/86 la Comunità partecipa nella misura del 50 % dei costi effettivi al finanziamento della creazione dello schedario viticolo comunitario negli Stati membri ;

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del richiamato regolamento, la partecipazione finanziaria avviene sotto forma di rimborsi decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽⁴⁾ e può essere inoltre deciso un regime di anticipi da versare agli Stati membri ; che a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2392/86 si applicano al finanziamento comunitario dell'istituzione dello schedario viticolo gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 ;

considerando che il Lussemburgo ha fatto pervenire alla Commissione i documenti necessari per decidere l'importo da finanziare nel quadro delle spese sostenute per la creazione dello schedario ;

considerando che la Commissione ha effettuato le verifiche previste all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Comunità partecipa alle spese sostenute dal Lussemburgo per la creazione dello schedario viticolo comunitario limitatamente all'importo complessivo indicato nella colonna 2 dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

(in franchi lussemburghesi)

	Spese	Partecipazione comunitaria (50 %)
	1	2
1988	870 952	435 476
1989	11 126 740	5 563 370
1990	12 573 610	6 286 805
1991	1 409 048	704 524
Totale	25 980 350	12 990 175